

**CHIERICO S.r.l.**

Via San Lorenzo 23/9, 16123 Genova

Tel. 010.2472550

Mail: [chierico@legalmail.it](mailto:chierico@legalmail.it)

Sito internet: [www.pegnichierico.com](http://www.pegnichierico.com)

Codice fiscal e Partita I.v.a.: 03787650104

Numero R.E.A.: GE-382115

Codice A.B.I. 32212.3

Numero d'iscrizione Albo Unico: 149

## **Informativa alla Clientela**

## **Informazioni sull'Intermediario Finanziario**

Denominazione: **CHIERICO S.r.l.**

Numero d'iscrizione Albo degli Intermediari Finanziari ex Art. 106 TUB  
(c.d. "Albo Unico") : **149**

Codice A.B.I.: **32212.3**

Numero d'iscrizione Registro Imprese di Genova: **03787650104**

Codice fiscale Partita I.v.a.: **03787650104**

Numero REA: **GE – 382115**

Sede legale ed amministrativa: **Genova - Via San Lorenzo 23 /9**

Recapiti telefonici: **010.2472550**

Sito internet: **[www.pegnichierico.com](http://www.pegnichierico.com)**

Indirizzo PEC: **[chierico@legalmail.it](mailto:chierico@legalmail.it)**

Capitale Sociale: **Euro 685.000,00 interamente versato**

Presidente del C.d.A. : **Signore Chierico Augusto Carlo**

## Caratteristiche del prestito su pegno e clausole contrattuali

- La concessione dei prestiti su pegno è disciplinata dalle vigenti disposizioni di legge.
- L' Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., previa valutazione e nell'ambito di tale limite, fissa il rapporto tra il valore di stima degli oggetti e l'importo da erogare.
- I prestiti sono accordati ai sensi dell'art. 39 del R.D. 25 maggio 1939 n. 1279, in misura non superiore ai quattro quinti del valore di stima, quando trattasi di oggetti preziosi, ed ai due terzi del valore medesimo, quando trattasi di oggetti non preziosi.
- La stima degli oggetti offerti in pegno è determinata in relazione al valore commerciale degli stessi, al ricavo che potrà essere realizzato con la loro vendita coattiva ed alle eventuali diminuzioni di valore per deterioramento e per altre cause che dovessero verificarsi durante il periodo contrattuale dell'operazione.
- L' Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., fissa le categorie merceologiche degli oggetti che possono essere accettati a garanzia delle sovvenzioni che, comunque, può rifiutare quando abbia fondato motivo di ritenere che detti oggetti siano di illegittima provenienza.
- L' Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., non è tenuta in alcun caso ed in alcun modo a fare indagini sull'origine degli oggetti offerti in pegno, n'è ad accertare il diritto del pignorante a disporne liberamente, ivi compresa l'eventualità che le cose siano state acquistate con pagamento rateale o con patto di riservato dominio o ad altre condizioni che, in qualsiasi modo, ne limitino la loro piena disponibilità.
- L' Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., è pertanto liberata da ogni responsabilità verso chiunque circa la provenienza, la proprietà e la legittimità del possesso degli oggetti costituiti in pegno, anche nel caso che essi vengano posti in vendita all'asta pubblica.

- I prestiti sono erogati solo nel caso in cui il valore di stima e l'importo del prestito siano accettati dal pignorante. In caso contrario ogni preliminare dell'operazione si ritiene, a tutti gli effetti, come non avvenuto. L'accettazione è comprovata dal ritiro della polizza da parte del pignorante, contestualmente alla somma erogata. Il pignorante, con il ritiro della polizza accetta anche il regolamento, affisso nei locali dell' Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l.
- Il saggio di interesse, i diritti accessori e gli interessi di mora stabiliti dall' Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., sono inseriti nella Tabella delle Operazioni e Condizioni, affisso nei locali ove si effettuano le operazioni di credito su pegno.
- Il diritto di custodia, escluso quello d'asta, viene stabilito sul valore di stima ed è corrisposto al momento del riscatto o del rinnovo del pegno.
- Gli interessi, compresi quelli di mora se dovuti, vengono percepiti all'atto del riscatto, del rinnovo o della vendita del pegno.
- L' Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., stabilisce la durata del credito su pegno che, comunque, non può essere minore cinque mesi n'è maggiore di un anno. Scaduto il termine indicato sulla polizza, le cose impegnate rimangono per trenta giorni a disposizione del possessore della polizza, dopodiché l' Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., può procedere a venderle all'asta pubblica.
- Il dispegno è consentito in qualunque tempo prima della scadenza del prestito e anche dopo, sino a quando il pegno non sia stato aggiudicato all'asta.
- Il rinnovo totale o parziale del prestito può essere concesso, a scadenza, previo pagamento degli interessi maturati e subordinatamente a nuova stima degli oggetti. Qualora si rilevassero varianti nella descrizione e/o vantazione degli oggetti si provvede, previa comunicazione agli interessati, ad apportare le conseguenti rettifiche. Qualora la nuova stima sia inferiore alla precedente, il richiedente deve versare, oltre a quanto previsto nel precedente comma, anche la differenza del prestito derivante dal minor valore attribuito agli oggetti e quello assegnato in precedenza. E' facoltà dell' Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., stabilire il numero dei rinnovi come da Tabella delle Operazioni e Condizioni. L' Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., si riserva il diritto

insindacabile di rifiutare la rinnovazione in relazione alla diminuita conservabilità degli oggetti per troppo lunga giacenza in custodia o quando la nuova stima constati un valore notevolmente diminuito delle cose costituite in pegno o, comunque, quando queste non presentino - per qualsiasi motivo - sufficienti garanzie per il buon fine dell'operazione. I rinnovi o i disimpegni richiesti all' Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., dopo 30 giorni dalla scadenza del prestito, possono essere accettati solo nel caso in cui non fosse avvenuta la vendita dei pegni all'asta.

- Nessun reclamo è ammesso, in relazione agli oggetti dopo il ritiro degli stessi.
- Gli oggetti offerti in garanzia che risultassero smarriti o rubati o comunque oggetto di reato non possono essere restituiti al legittimo proprietario se prima questi non abbia rimborsato all' Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., l'importo del debito costituito da capitale, interessi ed eventuali rimborsi spese.
- Gli oggetti costituiti a garanzia del prestito che non sia stato estinto o rinnovato nei termini contrattuali, decorsi trenta giorni dalla scadenza dello stesso sono venduti all'asta pubblica in uno o più esperimenti, con obbligo di avviso, al pignorante, da parte dell' Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l. mediante affissione nei locali dell' Agenzia.
- Gli oggetti in vendita possono essere ritirati dalla vendita stessa per sopravvenuta estinzione o rinnovo del prestito in qualsiasi momento e fino all'avvenuta aggiudicazione all'asta pubblica della cosa posta in vendita, se il ritiro o il rinnovo verrà effettuato nei 15 giorni lavorativi antecedenti l'incanto l' Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l. applicherà una penale pecuniaria. Le vendite si effettuano al migliore offerente e si intendono per "contanti". Le vendite all'asta possono aver luogo in qualsiasi giorno della settimana, compresi i giorni festivi.
- La differenza tra il prezzo ricavato dalla vendita ed il credito dell' Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., per capitale, interessi, diritti accessori ed eventuali rimborsi spese viene accantonato in un conto infruttifero per cinque anni. Entro tale periodo il portatore della polizza può incassare la suddetta

differenza previa restituzione della polizza stessa. Trascorso questo termine, i sopravvanzi vengono devoluti in aumento del patrimonio dell'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l.

- L'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l., non assume responsabilità per il deperimento, il deterioramento e la rottura dei beni depositati in pegno. In caso di smarrimento imputabile all'Agenzia, il pignorante avrà diritto ad un indennizzo uguale al valore di stima, segnalato in polizza, aumentato di un quarto, dedotto però l'importo del credito dell'Agenzia per capitale, interessi e diritti accessori.

- In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di polizze di pegno con prestito inferiore a 501,00 Euro, il titolare della polizza dovrà recarsi presso l'Agenzia munito di documento di riconoscimento valido e compilare il modulo di autocertificazione, l'Agenzia rilascerà il duplicato della polizza smarrita.

Nel caso in cui l'importo del prestito sia superiore ai 501,00 Euro, il titolare della polizza dovrà farne denuncia presso il Tribunale competente e presentarne una copia, entro 15 giorni, presso la Sede Sociale dell'Agenzia. L'Agenzia provvederà ad emettere una polizza sostitutiva.

Nel caso in cui il documento sia in scadenza verrà emessa una nuova polizza sostitutiva previo pagamento degli interessi e delle spese.

Nei casi sopra menzionati gli oggetti elencati nelle suddette polizze non potranno essere ritirati prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data della denuncia.

- Il Cliente può presentare RECLAMO a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Chierico S.r.l. Via San Lorenzo 23/9 16123 Genova, e l'Agenzia di prestiti su pegno Chierico S.r.l risponderà entro trenta giorni dal ricevimento. Se il Cliente non sarà soddisfatto oppure non riceverà risposta entro il termine definito, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

**Applicate dal 01 Aprile 2021 e valide fino a nuovo aggiornamento**

Durata del prestito: **5 mesi**

*Il rinnovo anticipato del pegno può essere effettuato in qualunque momento senza alcuna commissione anticipata.*

Tasso annuo nominale (TAN) interessi corrispettivi:	<b>8,95%</b> (0,7458% al mese) sul valore del prestito
Diritti di custodia e assicurazione in termini di tasso annuo (nominale):	<b>6,50%</b> (0,542% al mese) sul valore di stima

### Usura

Si fa presente che per verificare il rispetto delle soglie di usura previste dalla Legge 108/96 occorre fare riferimento al TEG, il quale differisce dal TAEG – risultando a questi inferiore – per i diversi criteri di imputazione degli oneri (diritti di custodia ed assicurazione). In particolare, mentre nella determinazione del TAEG i diritti di custodia ed assicurazione vanno inclusi per intero, nel calcolo del TEG i diritti di custodia ed assicurazione sono inclusi pro quota considerando il rapporto tra prestito e stima del bene impegnato, così come previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia.

Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della Legge n. 108/1996 (c.d. "Legge Antiusura"), relativo ai contratti della categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese", sul cartello affisso nei locali delle dipendenze e sul sito internet della Società.

### Tasso di mora

Maggiorazione di 4,50 punti del tasso di interesse annuo applicato, entro il tasso soglia.

Qualora il pegno non venga riscattato od il prestito non sia rinnovato entro la scadenza dei 5 mesi il definito tasso di mora sarà applicato dal giorno di calendario successivo alla scadenza e calcolato sull'ammontare del prestito.

Tali interessi di mora verranno percepiti al momento del riscatto, della rinnovazione o alla vendita del pegno.

### **Richiesta duplicato Polizza**

Euro 5,00

### **Pena pecuniaria dovuta per la richiesta di messa in asta di oggetti appartenenti ad una polizza ancora non scaduta:**

10% sull'importo del prestito

### **Diritti per preparazione Asta:**

4% sull'importo del prestito

o in alternativa

### **Pena pecuniaria dovuta per il rinnovo o il ritiro di un pegno effettuato:**

tra il 15° giorno e l'8° giorno lavorativo antecedente l'asta:

4% sull'importo del prestito

tra il 7° giorno lavorativo antecedente l'asta ed il giorno dell'asta stessa:

8% sull'importo del prestito

### **Diritti Asta**

corrispondono al 11,89% del valore di aggiudicazione

tali diritti d'asta vengono successivamente maggiorati dell'I.v.a. al 22%

sul valore di aggiudicazione viene ulteriormente richiesto un importo pari al 3% per spese di registrazione del verbale (esenti I.v.a. art. 15).